

PIANO RISTR. DEBITI n° 4/2024



OGGETTO : OMOLGGA PIANO
DEL CONSUMATORE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CUNEO

In composizione monocratica in persona del dr N.Fiorello

Nel procedimento iscritto al n. RG 53/24 promosso nel procedimento per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da

TAVELLA IVANA (C.F. TVLVNI64D70D742V),-difesa e rappresentata da avv Gazzi, tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Dott. Fusta Alberto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

L'istante TAVELLA IVANA tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della Crisi Dott. Alberto Fusta, ha depositato domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCI. ; è stata dichiarata l'apertura della procedura ritenendo ammissibile la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti disponendo: " - che la proposta sia pubblicata nell'area del sito web del Tribunale epurata dei dati sensibili relativi a soggetti diversi dai proponenti il piano stesso; -che l'OCC ne dia comunicazione ai creditori entro 30 gg avvisandoli che devono comunicare all'OCC il loro indirizzo pec, in difetto della qual comunicazione le successive comunicazioni saranno effettuate loro mediante deposito in cancelleria; -che nei 20 gg successivi alla predetta comunicazione possono presentare osservazioni al piano all'indirizzo pec dell'OCC; -che nei 10 gg successivi alla scadenza del termine di cui sopra l'OCC sentito il debitore riferisca al giudice ai sensi dell'art 70 comma 6."

A seguito di tale informativa inviata a tutti i creditori, perveniva una sola osservazione da parte della società MARTE SPV SRL- società veicolo per la cartolarizzazione – che aveva



acquistato la posizione della istante relativamente al finanziamento n. 20220947013137 concesso dalla Findomestic.

La ratio delle procedure c.d. di sovraindebitamento, come definito dall'art 2 comma c, è quella di consentire ai soggetti che non possono accedere alla procedura concorsuali previste dalla legge fallimentare di ristrutturare i propri debiti; in particolare, quanto al piano proposto dal consumatore, esso è finalizzato alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti, con contenuto libero, come espressamente previsto dal comma 1 dell'art 67, e può anche prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma, salvo- quanto ai crediti muniti di causa di prelazione non pagabili integralmente- che sia allegata attestazione dell'OCC che valuti l'alternativa liquidatoria come previsto dall'art 67 comma 4.

L'omologazione è decisa dal giudice quando ha positivamente valutato l'ammissibilità giuridica del piano e la sua fattibilità.

Rientrano nel perimetro della ammissibilità giuridica la identificazione della legittimazione attiva e cioè che il proponente sia consumatore secondo la definizione dell'art 2 lettera c); se la procedura è familiare, che ricorrano i presupposti di cui all'art 66 ; infine, che non sussistano le condizioni soggettive ostative di cui all'art 69 .

Tanto premesso e considerando il caso in esame si possono svolgere le seguenti considerazioni

In relazione ai requisiti normativamente previsti, l'art. 67 CCI dispone che *"il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento"*.

La ricorrente può essere qualificata consumatore.

Le cause dell'attuale situazione di sovraindebitamento in cui versa l'istante vanno rinvenute in una serie di fatti che hanno interessato la sua vita privata.

Ed invero, una volta cessate le attività imprenditoriali condivise con l'ex coniuge, l'istante si separava consensualmente dal marito e successivamente divorziava. L'ex coniuge, nonostante si fosse reso disponibile al versamento di un assegno perequativo per il mantenimento della figlia minorenni, non ha mai contribuito in tal senso.



Pertanto la Tavella, nonostante svolgesse lavori saltuari e sottopagati per il suo mantenimento e della figlia, nel 2021 richiede ed ottiene un finanziamento dalla Findomestic di euro 35.000,00 al fine di poter sostenere varie spese personali.

Sempre nel 2021 la Cassa Risparmio di Fossano concedeva all'istante un finanziamento per estinguere alcuni debiti con l'Agenzia dell'Entrate e Riscossione al fine di poter cancellare l'ipoteca legale sui propri beni che erano stati messi in vendita.

Successivamente, con la vendita dei suddetti beni avvenuta nel medesimo anno, l'istante riusciva ad estinguere il finanziamento ottenuto dalla Cassa di Risparmio di Fossano.

Come si evince da quanto sopra esposto la condizione di sovra indebitamento della istante è relativa ad una situazione debitoria che la stessa ha dovuto contrarre non solo per il proprio mantenimento e della figlia, ma anche per chiudere le passività residue derivanti dalle attività imprenditoriali ormai cessate.

Alla domanda per la ristrutturazione dei debiti del Consumatore devono, inoltre, essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCI, nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCI la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.

Ed infine, ai sensi dell'art. 69 CCI *"il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

Orbene, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:

- a) come detto, la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
- b) la parte ricorrente odierna non è non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI, in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione,



negli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della ricorrente.

d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Infine, l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente non è titolare di beni mobili o immobili, ma esclusivamente di un'autovettura di cui si avvale per esigenze lavorative nonché di un reddito prodotto dall'attività di lavoratore dipendente svolta, pari ad un importo netto mensile di euro 1.500,00 a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 57.512,01 (al netto delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.425,00.

Il piano presentato dal debitore, a fronte di un debito complessivo di € 57.512,01, prevede:

- 1) Pagamento integrale ed in prededuzione delle spese della procedura;
- 2) Pagamento integrale dei creditori privilegiati;
- 3) Pagamento nella percentuale del 19,87% dei creditori chirografari.

Nello specifico, il piano individua una prima classe di crediti che rappresentano i costi di procedura, in prededuzione per un totale di € 3.323,00; una seconda classe di crediti privilegiati per cui si prevede una integrale corresponsione, composta dall'unico creditore ADE-Riscossione; ed infine una terza classe di crediti chirografari.

L'attivo individuato dal piano del consumatore ammonta ad euro 24.000,00 così ripartiti:

1. La somma di € 4.000,00 derivanti dal contributo regionale, promosso dalla Regione Piemonte per gli interventi di prevenzione e contrasto dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione e del sovraindebitamento;
2. La residua di € 20.000,00 derivanti dall'erogazione di un finanziamento a favore dell'istante, garantito dalla Fondazione Antiusura CRT "La Scialuppa Onlus" (è prodotto anche il piano di rientro);

Tanto premesso, a seguito di rituale comunicazione, da parte dell'OCC, della proposta e del piano a tutti i creditori, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della



procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCI, perveniva, come detto, una sola osservazione della società MARTE SPV SRL che aveva acquistato la posizione della signora Tavella.

La società MARTE SPV SRL ha precisato il proprio credito in € 35.658,02 rispetto a quanto riportato nel ricorso di € 35.431,40, rilevando pertanto un maggior debito di 226,62 euro. A fronte di tale precisazione, l'OCC ha apportato delle modifiche migliorative al piano prevedendo che la maggiore somma accertata, comporterebbe un maggiore esborso in favore della MARTE SPV SRL, la quale verrebbe assorbita dalla riduzione delle spese di gestione del conto corrente.

Per tutti i motivi su esposti il piano appare giuridicamente ammissibile e fattibile;

P.Q.M.

visto l'art. 70, 7° comma, del Codice della Crisi

OMOLOGA

il Piano del consumatore presentato da Ivana Tavella, nata a Fossano il 30.04.1964, residente a Fossano, via Marene n. 71; mandando all'OCC di effettuare la trascrizione del medesimo, ove necessario;

DICHIARA

chiusa la procedura.

Manda la Cancelleria ad effettuare la pubblicazione della presente sentenza e l'OCC ad eseguire le prescritte comunicazioni ai creditori.

Cuneo 9.11.24

Il Giudice

Dr.ssa Natalia Fiorello

TRIBUNALE ORDINARIO
CUNEO
1 NOV 2024
A Dr. FUSTA ALBERTO
Av. GAZZI FLAVIO
PM SEDE

